



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente |
| (BA) SEMERARO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) TOMMASI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) DI RIENZO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) CATERINO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 29/04/2021

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere cointestatario di n. 9 BPP, di cui due (nn. ***033 e ***034) emessi in data 25.08.1988 per l'importo di £ 250.000,00 ciascuno; cinque (nn. ***229, ***230, ***231, ***232, ***233), emessi in data 14.02.1989 per l'importo di £ 1.000.000,00 ciascuno; uno (n. ***002), emesso il 25.01.1989 per l'importo di £ 5.000.000,00, e uno (n. ***003), emesso in data 14.02.1989 per l'importo di £ 5.000.000,00.

Afferma di avere richiesto all'intermediario, in data 07.02.2020, il valore di rimborso, rilevando che lo stesso non sarebbe stato calcolato sulla base della tabella riportata sul retro dei titoli. Rappresenta, con riguardo ai due buoni fruttiferi nn. ***033 e ***034, che trattasi di buoni emessi nel periodo successivo all'entrata in vigore del DM del 13.06.1986, per i quali non sono intervenuti provvedimenti successivi alla sottoscrizione. Sostiene, pertanto, di avere maturato affidamento sulle condizioni riportate nella tabella sul retro dei titoli, *“non essendo state adeguate/corrette come disposto dal Decreto 1986”*.

Con riguardo agli altri sette BFP (nn. ***229, ***230, ***231, ***232, ***233, ***002, ***003), rappresenta che sul fronte risulta apposta la dicitura “serie Q/P”, mentre sul retro - con riferimento al periodo dal 1° al 20° anno - è stato apposto un timbro che risulta *“indecifrabile”* e, pertanto, nessuna variazione dei tassi può dirsi validamente realizzata. Peraltro, nella suddetta timbratura mancherebbe del tutto l'indicazione specifica del tasso di interesse per il periodo dal 21° al 30° anno. Sottolinea che, pertanto, l'unico riferimento al rendimento per tale lasso temporale rimarrebbe quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo, su cui afferma di avere maturato il proprio affidamento. Chiede la liquidazione dei buoni



secondo i rendimenti riportati nella tabella prestampata sul retro dei titoli. In particolare, domanda il riconoscimento dei seguenti importi: € 1.898,32 per ciascuno dei buoni nn. ***033, ***034; € 7.796,76 per ciascuno dei buoni nn. ***229, ***230, ***231, ***232, ***233 ed € 69.994,83 per ciascuno dei buoni nn. ***002 e ***003. Chiede, altresì, gli interessi legali *“maturati e maturandi dal momento del reclamo al saldo delle somme mancanti”*.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro. In particolare, rileva che in base alle Disposizioni della Banca d'Italia, come da ultimo modificate il 01.10.2020, l'Arbitro Bancario e Finanziario è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi nei sei anni precedenti alla proposizione del ricorso. Argomenta al riguardo che, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi ABF, *“in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)”*. Ne varrebbe sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso dei buoni, atteso che l'elemento cui fare riferimento per delimitare la competenza temporale dell'Arbitro è costituito dalle *“operazioni o comportamenti”* dell'intermediario *“e non, invece, [da]l momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato”* (richiama sul punto la decisione n. 7097/20 del Collegio di Bologna).

Eccepisce, inoltre, l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro. Ritiene che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche dei libretti di risparmio postale, non rientrino nell'ambito di cognizione dell'Arbitro Bancario Finanziario, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Nel merito, afferma di avere utilizzato, per l'emissione dei BFP n. ***002 e n. ***003, sottoscritti il 25.01.1989, i moduli cartacei della precedente serie “P” e di avere apposto, in conformità a quanto previsto dall' art. 5 del DM 1986, il timbro recante la “serie Q/P” sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione dei quattro tassi applicabili alla serie “P”. Dichiarò di avere correttamente offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del DM e indicato nelle tabelle allegate al decreto e di avere dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno. Evidenzia che la soluzione *“ibrida”* proposta dal ricorrente non è contemplata dalla disciplina normativa dei buoni Postali e sarebbe contraria al principio secondo cui il rendimento dei buoni previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. Al riguardo, cita il Tribunale di Milano n. 10105 del 7 novembre 2019, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM del 1986 assolve pienamente la funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella pronuncia n. 3963 del 2019. Eccepisce, pertanto, la correttezza e la legittimità del proprio comportamento, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito, nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come *«aberrante»* l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano *«venir calcolati con riferimento a due serie diverse»*.

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza della Cassazione n. 13979 del 2007, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella su cui verte il presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo



non più in emissione ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto sul modulo alcun timbro.

Rileva, infine, che la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, quindi anche con riferimento all'ultimo decennio. Per quanto riguarda i BFP nn. ***229, ***230, ***231, ***232, ***233, ***033, ***034, sottoscritti in data 25.08.1988 e 14.02.1989, afferma che sono stati emessi utilizzando regolarmente il modulo cartaceo della serie "Q", con l'apposizione di un timbro riepilogativo sul retro. Ritene che le differenze riscontrate dal ricorrente siano riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Fa presente che, in virtù di quanto stabilito dal D.L. 556 del 1986, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%, ridotta alla metà per i soli buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987; che tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 01.04.1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita sempre nella misura del 12,50%. Aggiunge che l'art. 7 del D.M. Tesoro, 23 giugno 1997, sancisce che gli interessi che maturano annualmente sui buoni fruttiferi emessi fino al 31 dicembre 1996, appartenenti alle serie "Q", "R" e "S", per i primi venti anni di vita del titolo vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale; diversamente, gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1° gennaio 1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. Osserva che la diversa valutazione del ricorrente sarebbe riconducibile all'errata applicazione, per i primi venti anni di ciascun titolo, dell'importo riportato nella tabella, ovvero di una somma calcolata al lordo della ritenuta fiscale e, per gli ultimi dieci anni, di una somma che contiene una capitalizzazione degli interessi errata. Chiede pertanto all'Arbitro, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, di rigettarlo.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce, con riferimento ai titoli nn. ***033 e ***034, di avere maturato un legittimo affidamento sulle condizioni riportate nella tabella sul retro dei titoli, non modificata da alcun timbro. Con riferimento ai restanti 7 buoni (nn. ***229, ***230, ***231, ***232, ***233, ***002, ***003), ribadisce che, per quanto riguarda il periodo dal 1° al 20° anno, sul retro risulta apposto un timbro "indecifrabile", su cui i tassi non sono "per nulla chiari" e gli anni dei vari scaglioni "non sono neppure leggibili". In particolare, in relazione ai due buoni da 5.000.000,00 £ (nn. ***002, ***003), sebbene sul retro sia stampata la seguente dicitura "i tassi sono suscettibili di variazione successive a norme di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali prevista alla data dell'emissione", fa presente che il timbro con i nuovi tassi non risulterebbe per nulla leggibile. Aggiunge che nella timbratura sovrapposta mancherebbe l'indicazione del tasso di interesse per il periodo dal 21° al 30° anno e che, dunque, l'unico riferimento al rendimento del titolo per tale periodo rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo su cui ha maturato il proprio affidamento. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di n. 9 buoni fruttiferi postali emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.



In via preliminare, il Collegio rileva che non meritano di essere accolte le eccezioni di inammissibilità formulate da parte resistente. In particolare, l'intermediario eccepisce l'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, rilevando che i buoni oggetto di lite sarebbero stati sottoscritti prima del 2009, e per materia, data la natura di prodotto finanziario degli stessi.

Sull'incompetenza temporale, il Collegio richiama l'orientamento consolidato dell'Arbitro, che esclude la riferibilità delle contestazioni sui rendimenti dei buoni fruttiferi alla fase di formazione del consenso, negando pertanto che possano riguardare eventuali vizi genetici dei titoli. Secondo la posizione condivisa dai Collegi, infatti, dette contestazioni attengono all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui titoli e alla conseguente individuazione dei diritti del cliente in termini di rendimenti maturati (*ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 478 del 2014). È pertanto al momento di liquidazione del titolo che deve aversi riguardo al fine di stabilire la sussistenza della competenza dell'ABF.

Quanto alla supposta estraneità della controversia alla competenza per materia, il Collegio osserva che il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi è qualificabile in termine di deposito bancario e che il rilascio degli stessi rientra nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 DPR, 14 marzo 2001, n.144. Non v'è alcun dubbio, perciò, sulla esistenza della competenza per materia dell'Arbitro sotto il profilo sia soggettivo e sia oggettivo tenuto conto di quanto previsto dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" (Cfr., decisione Collegio di Coordinamento n. 5673 del 2013).

Nel merito, osserva in via generale che il contenzioso relativo al rendimento dei buoni fruttiferi è anzitutto incentrato sulla opponibilità al titolare del buono della modifica dei tassi, diversi da quelli riportati sul titolo. La disciplina di riferimento è contenuta in fonti di rango primario e subprimario, le quali rispettivamente legittimano e contengono la modificazione dei tassi di interesse applicabili anche in corso di rapporto: segnatamente, l'art. 172 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il quale prevedeva che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro del Tesoro potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie, e i successivi decreti del Ministro del Tesoro che, istituendo nuove serie, hanno esteso i tassi per esse previsti anche alle precedenti, pure se peggiorativi per il titolare del buono rispetto alle condizioni originariamente pattuite.

Invero, non si dubita della legittimità in astratto della modificazione in *peius* dei tassi, anche in corso di rapporto, introdotte a opera del sopraggiunto decreto del Ministro del Tesoro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità di dette modificazioni *"deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto"* (cfr. Cass., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979). Parimenti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, non andrebbe censurata la condotta dell'intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che *"la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato"* (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013).

Con riferimento ad alcuni dei buoni sottoscritti dal ricorrente, non si è di fronte tuttavia a una ipotesi di modificazione dei tassi in corso di rapporto, bensì a una ipotesi di utilizzo da parte dell'intermediario di moduli appartenenti a una precedente serie, rinominati per mezzo di



una nuova timbratura. In questi casi, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, deve riconoscersi la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli, purché risultino apposte, sia sul fronte che sul retro, le informazioni della nuova serie di appartenenza anche se rilasciate dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione (cfr., Collegio Roma, decisione n. 12038 del 2018 e Collegio Milano, decisione n. 14992 del 2018). Ciò, in conformità a quanto previsto dai decreti ministeriali modificativi dei rendimenti dei buoni fruttiferi e istitutivi di nuove serie.

Con specifico riguardo ai buoni nn. ***002, ***003, appartenenti alla serie Q ed emessi su modulo cartaceo della serie P, il decreto di riferimento è il D.M. 13 giugno 1986, il cui art. 5 prevede che *“sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Il Collegio osserva che, per i primi 20 anni di vita dei buoni, parte resistente ha agito conformemente a quanto previsto dal menzionato decreto, apponendo sugli stessi sia la nuova serie di appartenenza, sia i timbri riportanti i nuovi rendimenti per i primi 20. Né reputa che si opponga a tale conclusione la circostanza che i due timbri riportanti i rendimenti della serie Q siano scarsamente leggibili. La loro presenza, infatti, esclude di per sé la maturazione di un legittimo affidamento da parte del cliente in ordine alla maturazione dei rendimenti previsti in origine. Rileva, tuttavia, che i timbri apposti nulla dispongono con riguardo al rendimento degli ultimi 10 anni. In questo caso, secondo l'orientamento dell'Arbitro, le condizioni di rimborso di nuova introduzione non sono opponibili al cliente, atteso che la circostanza che il timbro apposto sul buono e indicante i nuovi rendimenti introdotti riguardi esclusivamente i suoi primi venti anni di vita è idonea a ingenerare un legittimo affidamento in ordine alla applicabilità, per i 10 anni successivi, dei tassi più favorevoli riportati sul buono medesimo, con conseguente disapplicazione dei tassi legali (Coll. Bari, decisione n. 1063 del 2019; Coll. Milano, decisione n. 2058 del 2019). In linea con l'orientamento dell'Arbitro, pertanto, il Collegio reputa che per i buoni nn. ***002, ***003 le richieste meritino di essere parzialmente accolte e che il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere la differenza ove, per il terzo decennio successivo all'emissione, gli fossero stati applicati i tassi in origine previsti dai titoli. (Cfr., Coll. Bari, decisione n. 3232 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 2571 del 2018; Coll. Roma, decisione n. 8791 del 2017). La quantificazione del dovuto è rimessa all'intermediario.

Il ricorrente contesta, altresì, le modalità di calcolo del rendimento dei buoni nn. ***229, ***230, ***231, ***232, ***233, ***033, ***034, emessi utilizzando il modulo cartaceo della serie “Q”. Ciò che il ricorrente in definitiva contesta è la modalità della capitalizzazione annuale degli interessi effettuata dall'intermediario.

Al riguardo, il Collegio ribadisce che nei casi in cui la disciplina fiscale è richiamata dall'intermediario per *“giustificare”* la corresponsione al ricorrente di un importo inferiore rispetto a quello risultante sul retro del titolo, *“la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza ratione materiae”*, trattandosi *“di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti”*; diversamente, non rientra nella competenza dell'Arbitro accertare l'assoggettamento di un BFP ad una determinata ritenuta erariale (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020).

Tanto premesso, la disciplina di riferimento è contenuta nel d.l. n. 556 del 19.09.1986, che ha assoggettato i buoni emessi successivamente alla sua entrata in vigore alla ritenuta erariale pari al 6,25%, per i titoli emessi fino al 30 settembre 1987, e al 12,5%, per quelli emessi dal 1 ottobre 1987; nel d.l. n. 239 del 1996, che ha introdotto a partire dal 01.01.1997



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50% e nell'art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro del 23 giugno 1997, secondo il quale, *“per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”*.

L'orientamento dell'Arbitro, confermato dal Collegio di Coordinamento, è di ritenere che il calcolo delle somme da liquidare debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020). Nel caso di specie, parte resistente ha proceduto al calcolo dei rendimenti del buono secondo le disposizioni di legge, applicando l'interesse al netto della ritenuta fiscale stabilita *ex legge*. Il Collegio reputa che nessuna censura possa essere mossa, avendo l'intermediario operato secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM Tesoro del 23 giugno 1997 e che, pertanto, le richieste formulate in riferimento ai buoni appartenenti alla serie Q non meritino di essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali serie Q/P n. *002 e ***003, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Non accoglie per il resto.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS